

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 93

13 luglio 2022

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE
AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE
BONIFICHE**

Oggetto assembleare n. 5442

Relazione

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nuovi interventi finanziari di carattere straordinario ed in particolare un intervento di sostegno all'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare, un secondo teso a contrastare la diffusione della peste suina negli allevamenti ed un terzo per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio.

Inoltre viene previsto di estendere il finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna delle specie con abitudini fossorie anche ai piani di controllo del cinghiale, e introdotta la possibilità di finanziare con risorse del bilancio regionale, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione.

Il Titolo I "Interventi settoriali" è dedicato all'istituzione dei tre nuovi interventi contributivi e al finanziamento dei piani di controllo.

In particolare, l'articolo 1 al comma 1 individua un nuovo regime di aiuto destinato a promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti. A tal fine, è previsto che la Regione possa concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Il comma 2 autorizza la Regione alla concessione di detti contributi nel limite massimo di euro 1.400.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024.

Al comma 3 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 2, al comma 1, prevede nuovi interventi per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli, per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, al fine di contrastare i rischi di contagio connessi alla trasmissione della malattia da parte della fauna selvatica. Il comma 2 autorizza la Regione a concedere detti contributi per spese di investimento nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023.

Al comma 3 si stabilisce che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

L'articolo 3, al comma 1 istituisce un nuovo regime di aiuto straordinario per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo la concessione di contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

Al comma 2 si stabilisce che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 4 prevede il sostegno dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale.

Il comma 1 prevede il finanziamento delle spese per l'attua-

zione dei piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, attraverso la concessione di contributi di natura corrente, stabilendo nel comma 2 che i finanziamenti possano essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

Il comma 3 prevede che il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 sia definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

L'articolo 5 al comma 1 introduce una disposizione in cui viene specificata la possibilità di contribuire in tutto o in parte, con risorse del bilancio regionale, alle spese necessarie per l'elaborazione da parte dei Consorzi di bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, nel limite massimo – stabilito nel comma 2 - di euro 100.000,00 per ciascuna degli esercizi 2023 e 2024.

Al comma 3 si demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi, fermo restando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio. Al comma 3 è disciplinata la copertura degli interventi per gli esercizi finanziari successivi al 2024 nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 7 infine riguarda l'entrata in vigore urgente della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Titolo I****INTERVENTI SETTORIALI****Art. 1***Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare*

1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.400.000,00 e per l'esercizio 2024 nel limite massimo di euro 400.000,00.

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 2*Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli*

1. Al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste Suina Africana da parte della fauna selvatica, la Regione può concedere contributi per investimenti agli allevatori tesi ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 3*Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio*

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell'acquacoltura, la Regione può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese del settore per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4*Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale*

1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

3. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

Art. 5*Opere di bonifica strategiche per la Regione*

1. Per finanziare in tutto o in parte l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, sono concessi contributi ai Consorzi di Bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

Titolo II**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 6***Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2023 e euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti" e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 2 Spese in conto capitale "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
